

LEGGE REGIONALE N. 20 DEL 16-11-1973
REGIONE CAMPANIA
<< Concessione di contributo a fondo perduto
alle imprese artigiane della Campania >>.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA
N. 65
del 19 novembre 1973

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

La Regione concede alle imprese artigiane operanti nell' ambito del territorio ed iscritte negli albi provinciali di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, contributi a fondo perduto per l' acquisto di macchinari ed attrezzature atte ad assicurare l' aumento della produzione, il suo miglioramento e la realizzazione di impianti aziendali per il disinquinamento.

I contributi sono estesi anche alle opere riguardanti gli allacciamenti elettrici e l' adozione delle misure antinfortunistiche necessarie a salvaguardare l' integrità fisica dei lavoratori.

ARTICOLO 2

Le categorie di imprese ammissibili al contributo di cui all' articolo precedente ed i criteri di priorità per comparti di attività sono stabiliti annualmente con deliberazione adottata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

ARTICOLO 3

I contributi di cui all' art. 1 sono concessi, entro i limiti dello stanziamento annuale di bilancio, nella misura massima del 35% della spesa ammissibile ed entro il massimale per ciascuna impresa di lire 3.000.000.

La misura percentuale del contributo sulla spesa ammissibile, fermi restando gli altri limiti di cui al precedente comma, può essere elevata al 40% quando le imprese beneficiarie esercitano la loro attività nell' ambito dei comprensori montani o in zone che siano riconosciute, in base a provvedimenti legislativi, particolarmente depresse.

ARTICOLO 4

I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con le agevolazioni creditizie previste da leggi nazionali o regionali.

Non sono, invece, cumulabili con altri contributi a fondo perduto ed in particolare con quelli erogati dalla Cassa per il Mezzogiorno a norma del TU e successive integrazioni e modifiche.

ARTICOLO 5

I macchinari e le attrezzature ammessi a contributo sono soggetti al vincolo della utilizzazione nell' ambito dell' impresa beneficiaria per un quinquennio a far data dalla riscossione del contributo.

L' inosservanza dell' obbligo di cui al comma precedente comporta il diritto della Regione ad ottenere la restituzione del contributo concesso, in misura proporzionale al periodo decorso dal quinquennio. La stessa disposizione si applica per il caso di trasferimento dell' impresa fuori del territorio regionale.

L' esonero dall' obbligo di cui al primo comma del presente articolo può essere consentito motivatamente dalla Regione per comprovate esigenze produttive.

ARTICOLO 6

Le imprese artigiane che abbiano fruito del contributo previsto dalla presente legge regionale possono essere ammesse al beneficio di ulteriori contributi a fronte di spese diverse da quelle precedentemente sussidiate alle seguenti condizioni:

- a) che sia trascorso almeno un anno dalla riscossione del precedente contributo;
- b) che l' impresa sia in regola con i pagamenti relativi all' acquisto o al funzionamento delle attrezzature o del macchinario ammesso al predetto contributo.

ARTICOLO 7

L' istruttoria delle istanze di contributo è svolta dalle Commissioni provinciali per l' Artigianato competenti per territorio che esprimono parere sull' ammissibilità di ciascuna richiesta.

Le domande per ottenere il contributo, corredate da un progetto tecnico, da un piano finanziario per l' acquisto del macchinario o delle attrezzature cui si riferisce la richiesta di contributo e da una relazione illustrativa, devono essere

presentate alle Commissioni provinciali per l' Artigianato competenti per territorio.

Le Commissioni provinciali per l' Artigianato provvedono agli adempimenti di cui al primo comma del presente articolo entro trenta giorni.

ARTICOLO 8

La Giunta Regionale, su proposta dell' Assessore competente e sulla base dell' istruttoria espletata e del parere espresso dalle Commissioni provinciali per l' Artigianato, delibera la concessione dei contributi e le modalità di erogazione dei medesimi e provvede agli altri adempimenti di cui all' art. 5.

Alla vigilanza sull' attuazione delle iniziative ammesse a contributo, anche ai fini di quanto prescritto dall' art. 5, provvede l' Assessore competente.

ARTICOLO 9

Le provvidenze di cui alla presente legge regionale sono applicabili anche per le imprese artigiane che abbiano compiuto investimenti per l' ammodernamento o il miglioramento dei macchinari e delle attrezzature prima dell' entrata in vigore della legge regionale medesima, ma non antecedentemente al 1° aprile 1972.

NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 10

Le disposizioni di cui al capoverso dell' art. 3 sono transitoriamente estese alle imprese artigiane operanti in zone dichiarate di pubblica calamità .

ARTICOLO 11

All' onere derivante dall' applicazione della presente legge regionale si farà fronte per l' anno 1973 con lo stanziamento di cui al capitolo n. 670 del bilancio di previsione dell' esercizio corrente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 16 novembre 1973